



POLICY

PL GCO-01

Rev. 00

Titolo documento:

MARKET ABUSE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di ACINQUE S.p.A del 13 maggio 2026 e in vigore dal 5 giugno 2026

DECORRENZA APPLICAZIONE: 05/06/2026

PERIMETRO DI APPLICABILITÀ

La presente procedura si applica ad ACINQUE e, limitatamente a quanto specificato nella medesima, alle Società Controllate.

ALLEGATI

Allegato A – Elenco Strumenti Finanziari

Allegato B - Decisione di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata

Allegato 01 - Modello di Registro di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210

Allegato 02 - Lettera di presa visione e accettazione della Procedura in materia di Market Abuse (Persone Informate)

Allegato 03 - Lettera di iscrizione nel Registro Insider

Allegato 04 - Lettera di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro Insider

Allegato 05 - Lettera di cancellazione dal Registro Insider

Allegato 06 - Lettera di presa visione e accettazione della Procedura in materia di Market Abuse (Soggetti Rilevanti)

Allegato 07 - Lettera di informativa ai Soggetti Rilevanti

Allegato 08 - Lettera di notifica alle Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti degli obblighi loro spettanti ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014

Allegato 09 - Schema di comunicazione ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523

Allegato 10 - Esenzione dai divieti di *Black Out Period* (ai sensi dell'art. 19, parr. 12 e 12-bis del Regolamento MAR e degli artt. 7 e seguenti del Regolamento 2016/522)

REVISIONI

Rev.	Documento	Descrizione	Redige	Verifica	Data
00	PR AGE – 03	Prima emissione	ARC/AGE	CDA	21/06/2016
01	PR AGE – 10	Seconda emissione	AGE	CDA	05/03/2018
00	PL GCO – 01	Terza emissione	CSC/IRC	CDA	05/06/2026

Sommario

1	OBIETTIVO	4
2	AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3	RIFERIMENTI	5
4	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	6
5	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	9
5.1	SEZIONE I – TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	9
5.1.1	Linee Guida per l’individuazione delle Informazioni Privilegiate	9
5.1.2	Individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti	11
5.1.3	Individuazione delle Persone Informate	12
5.1.4	Gestione delle Informazioni Privilegiate	13
5.1.5	Fuga di notizie	16
5.1.6	Ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate	17
5.2	SEZIONE II – REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	20
5.2.1	Istruzione e gestione del Registro Insider	20
5.2.2	Sondaggi di mercato	23
5.3	SEZIONE III – DISCIPLINA DELL’ <i>INTERNAL DEALING</i>	24
5.3.1	Ambito di applicazione	24
5.3.2	Obblighi di notifica e comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti	27
5.3.3	Presa visione e accettazione della Procedura da parte dei Soggetti Rilevanti	28
5.3.4	Attività del Soggetto Preposto	29
5.3.5	<i>Black-Out Period</i>	30

1 OBIETTIVO

La presente Procedura descrive i principi e le regole in materia di *market abuse* cui la Società e i soggetti ad essa riconducibili devono attenersi al fine di:

- a) garantire un adeguato trattamento delle **Informazioni Privilegiate** (anche "**Informazioni Price Sensitive**") relative alla Società da parte delle persone che ne siano in possesso;
- b) regolamentare gli obblighi informativi posti a carico dei soggetti che esercitino funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso la Società nonché delle persone a loro strettamente legate, connessi all'operatività sulle Azioni, sui titoli di credito emessi dalla Società, nonché sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari a essi collegati da parte di determinati soggetti (cosiddetto "**Internal Dealing**"); e
- c) definire le modalità operative e l'ambito di applicazione del divieto imposto ai soggetti che esercitino funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso la Società in merito all'esecuzione di operazioni sulle Azioni, sui titoli di credito emessi dalla Società, nonché sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari a essi collegati in periodi predeterminati ("**Black Out Period**").

L'obiettivo della disciplina *market abuse* è quello di:

- a) tutelare gli investitori, al fine di prevenire situazioni di asimmetria informativa e impedire che alcuni soggetti possano avvalersi di informazioni non di dominio pubblico per compiere operazioni speculative sui mercati; e
- b) tutelare la Società, per le eventuali responsabilità in cui la medesima possa incorrere a seguito di comportamenti posti in essere da soggetti alla stessa riconducibili.

Le persone fisiche responsabili della commissione di illeciti in materia di *market abuse* (es. abuso di Informazioni Privilegiate, comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate ovvero manipolazione del mercato) possono incorrere in rilevanti sanzioni penali e/o amministrative.

Gli illeciti di cui sopra possono, inoltre, al ricorrere di determinate condizioni, dar luogo alla responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 se commessi, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

La presente Procedura è altresì disponibile sul sito internet della Società (www.gruppoacinque.it, sezione "*Governance*" – "*Documenti Societari*" – "*Market Abuse*").

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica ad ACINQUE e, limitatamente a quanto specificato nella medesima, alle Società Controllate.

La presente Procedura è portata inoltre a conoscenza delle altre società partecipate da ACINQUE, allo scopo di promuovere comportamenti e flussi informativi coerenti con quelli espressi da ACINQUE e dalle Società Controllate.

3 RIFERIMENTI

Di seguito si riportano le principali normative, norme tecniche, linee guida nonché principi e raccomandazioni dell'autodisciplina a cui la presente Procedura fa riferimento:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato), come successivamente modificato (di seguito, il “**Regolamento MAR**”);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento MAR per quanto riguarda il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento (di seguito, il “**Regolamento 2022/1210**”);
- Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, come successivamente modificato, che integra il Regolamento MAR (di seguito, il “**Regolamento 2016/522**”);
- Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato, che, tra l'altro, reca modifiche al Regolamento MAR (di seguito, il “**Regolamento 2016/1011**”);
- Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che, tra l'altro, reca modifiche al Regolamento MAR, come successivamente modificato (di seguito, il “**Regolamento 2016/1033**”);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al Regolamento MAR (di seguito, il “**Regolamento 2016/523**”);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico delle stesse ai sensi del Regolamento MAR (di seguito, il “**Regolamento 2016/1055**”);
- Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione, del 17 maggio 2016, che integra il Regolamento MAR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato (di seguito, il “**Regolamento 2016/960**”);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione, del 17 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni, in conformità al Regolamento MAR (di seguito, il “**Regolamento 2016/959**”);
- D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come successivamente modificato (di seguito, il “**TUF**”);

- Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”);
- Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati, adottato dalla Consob con delibera n.16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato (di seguito, il “**Regolamento Mercati**”);
- Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, il “**Regolamento di Borsa**”);
- Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, le “**Istruzioni al Regolamento di Borsa**”);
- Linee Guida in materia di “*Gestione delle informazioni privilegiate*” emanate dalla Consob nell’ottobre 2017 (di seguito, le “**Linee Guida Consob**”);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Codice di *Corporate Governance* delle società quotate al quale la Società aderisce;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, come successivamente modificato (il “**D. Lgs. 231/2001**”).

4 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti negli articoli della presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo utilizzati nella Procedura hanno il significato qui di seguito indicato, essendo peraltro precisato che lo stesso significato vale sia al singolare che al plurale:

Altri Strumenti Finanziari: si intendono i titoli di credito emessi dalla Società, per tali intendendosi, ai fini della presente Procedura, gli strumenti di debito della Società, nonché gli strumenti derivati o gli altri Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) collegati alle Azioni e/o ai predetti titoli di credito.

Azioni: si intendono le azioni emesse da ACINQUE.

Funzione *General Counsel* (GCO): la Funzione *General Counsel* come istituita nell’organigramma della Società.

Funzione *Corporate Secretary* (CSC): la Funzione *Corporate Secretary* come istituita nell’organigramma della Società.

Funzione Investor Relator e Compliance 262 (IRC): Funzione *Investor Relator e Compliance 262* come istituita nell'organigramma della Società.

Funzione Comunicazione e Relazioni Esterne (CRE): Funzione *Comunicazione e Relazioni Esterne* come istituita nell'organigramma della Società, che si occupa anche delle attività di *Media Relations*.

Funzione Gestione Informazioni Privilegiate ("FGIP"): funzione interna alla Società deputata alla gestione, all'applicazione e al monitoraggio della presente Procedura, nonché al trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate secondo quanto previsto dalla Procedura. La FGIP coincide con l'Amministratore Delegato della Società.

Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate ("FOCIP"): le funzioni di I Livello che riportano gerarchicamente all'Amministratore Delegato e al Vice Presidente, gli Amministratori Delegati/Amministratori Unici delle Società Controllate, nel cui ambito, di norma, sorgono o vengono individuate per la prima volta Specifiche Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate e che, pertanto, sono coinvolte, a vario titolo, nella mappatura delle tipologie di Informazioni Rilevanti nonché nella trattazione (individuazione e gestione) delle eventuali Specifiche Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate attinenti agli ambiti di rispettiva competenza.

Informazione Privilegiata ("Informazione Price Sensitive"): un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più dei suoi Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati, come definita all'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento MAR e meglio individuata nella presente Procedura.

Informazione Rilevante o Specifica Informazione Rilevante: un'informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguarda direttamente la Società ovvero le Società Controllate, ove tale informazione sia suscettibile di assumere rilievo per la Società, e che, secondo ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo, può, in un secondo momento – anche prossimo – divenire Informazione Privilegiata, come individuata di volta in volta ai sensi del paragrafo 5.1.2 della presente Procedura.

Internal Dealing: la disciplina volta ad assicurare la trasparenza sulle operazioni di compravendita (ed altre operazioni ad esse assimilabili) aventi ad oggetto azioni o titoli di credito emessi da società quotate, nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, compiute da determinati soggetti (principalmente, componenti degli organi sociali, alti dirigenti e le persone a questi strettamente legate).

Linee Guida Consob: indica le linee guida n. 1/2017 in materia di "*Gestione delle informazioni privilegiate*", pubblicate dalla Consob in data 13 ottobre 2017, come modificate e integrate anche da disposizioni normative successive alla loro pubblicazione.

Management: si intendono gli Amministratori Delegati e/o gli Amministratori Unici delle Società Controllate, i Direttori *Corporate* e i Responsabili delle Funzioni di I Livello che riportano gerarchicamente all'Amministratore Delegato ("Primi Riporti") o al Vice Presidente.

Market Abuse: o abuso di mercato, è un concetto che comprende le condotte illecite nei mercati finanziari intese, ai sensi del Regolamento MAR, come abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, tali da impedire una piena ed effettiva trasparenza del mercato.

Meccanismo di stoccaggio: il “*meccanismo di stoccaggio*” autorizzato dalla CONSOB del quale la Società si avvale, la cui denominazione e il cui indirizzo internet sono riportati nel sito internet della Società (www.gruppoacinque.it).

Persone Informate: ciascun soggetto che ha accesso a Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate come individuato ai sensi del paragrafo 5.1.3 della presente Procedura.

Procedura: la presente “*Procedura di Market Abuse*”.

Relevant Information List (“RIL”): l’elenco, tenuto mediante applicativo interno o altro supporto elettronico idoneo, che riporta, per ciascuna specifica Informazione Rilevante, i soggetti che hanno accesso alla stessa, istituito, gestito e aggiornato da ACINQUE nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 5.1.2 della presente Procedura.

Registro Insider o Registro: il registro dei soggetti che hanno accesso a Informazioni Privilegiate, istituito, gestito e aggiornato da ACINQUE in ottemperanza all’art. 18 del Regolamento MAR, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 2022/1210 e di quanto previsto dalla presente Procedura.

SDIR: il “*servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata*” autorizzato dalla CONSOB del quale la Società si avvale, la cui denominazione e il cui indirizzo internet sono riportati nel sito internet della Società (www.gruppoacinque.it).

Società o ACINQUE: ACINQUE S.p.A., società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Società Controllate: le società su cui ACINQUE esercita il controllo ai sensi dell’articolo 93 del TUF. Pertanto, ai fini della presente Procedura, i termini “controllo”, “controllante”, “controllata”, “controllare” e simili espressioni indicano i rapporti contemplati dall’articolo 93 del TUF.

Soggetto Preposto: ai fini delle previsioni di cui alla presente Procedura, per “Soggetto Preposto” si intende la Funzione *Corporate Secretary* (CSC), individuata dalla Funzione *General Counsel* (GCO) di ACINQUE di concerto con (e nell’ambito di) la Funzione *Compliance & Governance* (CEG).

Strumenti Finanziari: gli “strumenti finanziari” di cui alla Direttiva 2014/65/UE, come elencati nell’Allegato A, che siano: (a) ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario *sub* (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, *credit default swap* e contratti finanziari differenziali).

5 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

5.1 SEZIONE I – TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

5.1.1 Linee Guida per l'individuazione delle Informazioni Privilegiate

In conformità al Regolamento MAR, ACINQUE è tenuta a comunicare al pubblico, quanto prima, le Informazioni Privilegiate che riguardano, direttamente o indirettamente, la Società o i propri Strumenti Finanziari.

Per Informazione Privilegiata si intende un'informazione:

- a) avente un carattere preciso;
- b) concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più Strumenti Finanziari;
- c) che non è stata resa pubblica, e
- d) che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Un'informazione si considera di carattere preciso (sub a) se *"fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato [...]".*

Inoltre, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri.

Pertanto, anche tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di un processo prolungato, possono essere considerati quali Informazioni Privilegiate se:

- concernono, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più dei suoi Strumenti Finanziari;
- non sono stati resi pubblici; e
- se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

A titolo esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare:

- lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- la possibilità di collocare strumenti finanziari;
- le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;

- le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da tale indice.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e/o degli strumenti finanziari derivati (sub d), si intende *“un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento”*.

I soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione devono procedere all'individuazione in concreto degli eventi che possono determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicare l'Informazione Privilegiata, tenendo in considerazione l'attività complessiva della Società, del settore in cui opera, l'attendibilità della fonte di informazione nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sull'andamento dei prezzi dello strumento finanziario in oggetto o sullo strumento finanziario ad esso collegato.

Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 5.1.6, in caso di venir meno della riservatezza, l'obbligo di comunicazione al pubblico, quanto prima possibile, delle Informazioni Privilegiate non si applica alle Informazioni Privilegiate relative a tappe intermedie di un processo prolungato, qualora tali tappe siano collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento. In un processo prolungato, l'Informazione Privilegiata relativa alle circostanze o all'evento finale è comunicata al pubblico il prima possibile dopo il relativo verificarsi.

Con riguardo agli eventi e alle circostanze astrattamente idonei a generare Informazioni Rilevanti, e, ove ricorrano i requisiti di cui all'art. 7 del Regolamento MAR, Informazioni Privilegiate, la Società ha individuato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti situazioni che devono essere oggetto di specifica valutazione e, ove opportuno, di monitoraggio ai sensi del successivo paragrafo 5.1.2:

- notizie sulla struttura societaria e sull'azionariato (ad es. fusioni, acquisizioni, riorganizzazioni societarie, dismissioni di società controllate, OPA, OPV, ecc.);
- scioglimento o accertamento di una causa di scioglimento della Società;
- acquisizione o cessione di partecipazioni o di altre attività o di rami d'azienda;
- importanti cambiamenti nei programmi di investimento o negli obiettivi strategici;
- previsioni di utili o perdite o altre informazioni concernenti il *budget*;
- diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e verifiche di scostamenti dell'andamento effettivo rispetto ai dati diffusi;
- dati inerenti all'istruttoria e all'impianto di operazioni di acquisizione/dismissione di *asset* della Società;
- insorgenza o conclusione di azioni legali di particolare importanza relative a clienti, fornitori o problematiche fiscali;
- notizie sul management (ad es. cambiamenti significativi nell'organo di direzione, vicende giudiziarie riguardanti amministratori e dipendenti, ecc.);
- autorizzazioni ad effettuare operazioni sulle azioni proprie o su azioni delle società controllanti qualora quotate;

- notizie riguardanti i titoli quotati (ad es. aumenti di capitale, ammontare dei dividendi, rapporti di concambio in caso di fusioni, piano di rimborso titoli, ecc.).

Le suddette situazioni non comportano automaticamente la qualificazione dell'informazione come Informazione Privilegiata, dovendo la relativa valutazione essere effettuata caso per caso dalla FGIP, con il supporto delle FOCIP interessate e delle competenti funzioni aziendali. Qualora tali situazioni non integrino ancora un'Informazione Privilegiata, ma possano ragionevolmente evolvere in tale direzione, esse sono trattate come Specifiche Informazioni Rilevanti ai sensi del successivo paragrafo 5.1.2.

5.1.2 Individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti

Allo scopo di agevolare l'individuazione delle Informazioni Privilegiate e adempiere con tempestività agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di gestione e comunicazione delle Informazioni Privilegiate, la Società individua e monitora le tipologie di Informazioni Rilevanti nell'ambito delle quali o in relazione alle quali è più ragionevole attendersi che possano sorgere o configurarsi Specifiche Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate.

Per ciascuna delle suddette tipologie di Informazioni Rilevanti, la FGIP procede inoltre ad individuare le FOCIP nel cui ambito, di norma, sorgono o vengono individuate per la prima volta Specifiche Informazioni Rilevanti che potrebbero divenire Informazioni Privilegiate; per ciascuna FOCIP viene individuato il responsabile, nonché gli altri soggetti persone fisiche coinvolti nella stessa, distinguendo tra coloro che hanno sempre accesso a tutte le Specifiche Informazioni Rilevanti relative alla FOCIP di appartenenza e coloro per i quali tale accesso è possibile ma non certo.

La verifica periodica dell'adeguatezza della mappatura delle Informazioni Rilevanti compete all'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, al Presidente) il quale, nell'espletamento del suo ruolo di FGIP, provvede con il supporto delle FOCIP, al suo aggiornamento ogni qualvolta si renda necessario. Le tipologie di Informazioni Rilevanti, concernenti il gruppo ACINQUE, nell'ambito delle quali è maggiormente ragionevole attendersi il configurarsi di Specifiche Informazioni Rilevanti e/o di Informazioni Privilegiate, sono individuate dalla FGIP in un'apposita mappatura interna, tenuta mediante applicativo interno o altro supporto elettronico idoneo e conservata agli atti della Società. La mappatura è aggiornata dalla FGIP ogniqualvolta si renda necessario, senza che ciò comporti la modifica della presente Procedura.

Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, le Persone Informate che, nell'ambito dello svolgimento della propria attività o, in altro modo, entrino in possesso di Specifiche Informazioni Rilevanti riguardanti la Società e/o le Società Controllate, devono informare senza indugio il responsabile della FOCIP nel cui ambito di operatività tali fatti e notizie si sono generati ovvero direttamente la FGIP. Le FOCIP informano la FGIP sulla sussistenza e sull'evoluzione delle singole Specifiche Informazioni Rilevanti, indicando i motivi per cui ritengono che esse siano rilevanti. Qualora le FOCIP ritengano che le suddette informazioni vadano monitorate, le stesse sono comunicate alla FGIP secondo le modalità dalla medesima indicate.

La FGIP verifica se le stesse assumono natura privilegiata.

La Società, a cura della FGIP supportata dalla Funzione *General Counsel* (GCO) per il tramite della Funzione *Corporate Secretary* (CSC), istituisce e aggiorna la *Relevant Information List* (RIL) relativa alle Specifiche Informazioni Rilevanti, mediante applicativo interno o altro supporto elettronico idoneo ad assicurare la riservatezza, la tracciabilità, l'aggiornamento e la conservazione delle informazioni ivi contenute, secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

Nella RIL sono inizialmente indicate le persone che hanno accesso alla singola Specifica Informazione Rilevante sulla base della mappatura delle Informazioni Rilevanti, nell'ambito della quale le varie funzioni societarie sono state collegate alle specifiche aree mappate. Il Soggetto Preposto è informato dalla FGIP e dalle FOCIP di eventuali persone non indicate nella RIL che hanno accesso alla Specifica Informazione Rilevante ai fini del relativo aggiornamento.

Il Soggetto Preposto invia alle persone che hanno accesso a Specifiche Informazioni Rilevanti una comunicazione dell'avvenuta iscrizione nella RIL e provvede alla conservazione di copia della comunicazione inviata mediante supporto elettronico idoneo a garantire la conservazione, la tracciabilità e la riproduzione nel tempo.

La RIL viene tenuta mediante applicativo interno o altro supporto elettronico idoneo e viene gestita con riferimento alle Specifiche Informazioni Rilevanti seguendo modalità interne proporzionate, ferma restando la distinta disciplina applicabile al Registro Insider di cui alla Sezione II della presente Procedura. Ogni qualvolta viene individuata una Specifica Informazione Rilevante, con le modalità di cui alla presente Procedura, la stessa è riportata in una nuova Sezione Specifica della RIL.

Le informazioni relative alle persone che hanno accesso a Specifiche Informazioni Rilevanti sono conservate dalla Società almeno per i cinque anni successivi all'iscrizione o all'ultimo aggiornamento della RIL che le riguarda.

Le persone iscritte nella RIL sono soggette agli stessi obblighi di riservatezza delle Persone Informate iscritte nel Registro Insider.

La FGIP, con l'ausilio delle FOCIP interessate, è tenuta a comunicare al Soggetto Preposto, non appena sia stata individuata una Specifica Informazione Rilevante, l'identità delle persone che hanno accesso alla stessa ai fini dell'iscrizione nella RIL.

In caso di assenza o di impedimento del Soggetto Preposto, le attività svolte da quest'ultimo in relazione alla RIL, sono svolte da altro soggetto da questi delegato.

La RIL è aggiornata dal Soggetto Preposto sulla base delle informazioni ricevute dalla FGIP e dalle FOCIP, secondo le modalità interne previste dal presente paragrafo.

5.1.3 Individuazione delle Persone Informate

Le Persone Informate, soggette agli obblighi di riservatezza, segnalazione e corretto trattamento di cui alla presente Sezione I, coincidono con le persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti e/o alle Informazioni Privilegiate e che, pertanto, sono soggette, a seconda dei casi, all'iscrizione nella *Relevant Information List* (RIL) di cui al precedente paragrafo 5.1.2 e/o nel Registro Insider di cui alla Sezione II della presente Procedura.

In particolare, rientrano nella definizione di Persone Informate:

- a) i membri degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate;
- b) ciascun altro soggetto che ha accesso a Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate e con il quale esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, ha accesso alle Informazioni Rilevanti e/o alle Informazioni Privilegiate, quali, ad esempio, consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito.

Con riferimento alle Persone Informate che siano anche Soggetti Rilevanti ai sensi della successiva Sezione III, le disposizioni contenute nella presente Sezione I devono intendersi applicabili cumulativamente alle disposizioni in materia di *Internal Dealing* dettate nella suddetta Sezione III.

Le Persone Informate sono tenute a mantenere la riservatezza sulle Informazioni Rilevanti e sulle Informazioni Privilegiate di cui vengano in qualsiasi modo a conoscenza.

Le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate dovranno essere trattate adottando ogni necessaria cautela, affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse e in conformità alle disposizioni di cui al seguente paragrafo 5.1.4, fino a quando, ove applicabile, le Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste dalla presente Procedura.

È fatto assoluto divieto alle Persone Informate di rilasciare interviste a organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate, che non siano state inserite in documenti già diffusi al pubblico a norma del paragrafo 5.1.4 della presente Procedura.

Le Persone Informate adottano misure idonee a impedire l'accesso alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate da parte di soggetti terzi. In particolare, ottengono, gestiscono e archiviano le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo necessario, adottando le regole della diligenza professionale richieste tenuto conto delle circostanze, al fine di garantire la massima riservatezza.

La comunicazione a terzi di Informazioni Rilevanti e di Informazioni Privilegiate è consentita nei soli casi in cui sussiste un rapporto giustificativo ed esistono a carico della controparte impegni di riservatezza in relazione alla gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate.

La Funzione *General Counsel* (GCO) predispone standard cui le clausole contrattuali di riservatezza relative a consulenti e terze parti individuate quali Persone Informate nella presente Procedura debbono conformarsi.

5.1.4 Gestione delle Informazioni Privilegiate

5.1.4.1 Rapporti tra le funzioni aziendali

La Funzione *Corporate Secretary* (CSC) monitora costantemente la normativa di riferimento, al fine di evidenziare eventuali variazioni alla stessa che possano comportare degli impatti sulla Società.

Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 5.1.2 in materia di individuazione e gestione delle Specifiche Informazioni Rilevanti, i Responsabili FOCIP sono tenuti a comunicare tempestivamente alla FGIP le informazioni di cui vengano a conoscenza in ragione della loro attività lavorativa e che, a loro avviso, presentino o possano assumere le caratteristiche di Informazioni Privilegiate.

In coerenza con quanto previsto dai precedenti paragrafi 5.1.2 e 5.1.3, le Persone Informate che vengano in possesso di informazioni che possono assumere il carattere di Informazione Privilegiata, sono tenute a segnalarlo al proprio referente immediatamente superiore a livello gerarchico e funzionale (il **“Responsabile di Riferimento”**), il quale ha il compito di informare il Responsabile della FOCIP di appartenenza affinché la FGIP ne sia informata.

La FGIP, di concerto con la Funzione *General Counsel* (GCO), effettua un'accurata analisi per verificare se la specifica informazione in oggetto sia in concreto qualificabile o meno come Informazione Privilegiata.

Accertata la sussistenza dell'Informazione Privilegiata, la FGIP - con il supporto della Funzione *General Counsel* (GCO) - informa, se necessario, il Consiglio di Amministrazione, il quale procede ad effettuare la comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, secondo le modalità descritte al paragrafo 5.1.4.3 che segue. La Funzione *General Counsel* (GCO) e la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo (AFC) - con il supporto della Funzione *Corporate Secretary* (CSC), della Funzione *Investor Relator e Compliance 262 (IRC)* e, all'occorrenza, della Funzione *Comunicazione e Relazioni Esterne (CRE)* - curano la predisposizione delle bozze dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.1.4.3.

5.1.4.2 Rapporti tra la Società e le Società Controllate¹

Gli amministratori delegati e gli amministratori unici delle Società Controllate dirette comunicano, anche per conto delle Società Controllate indirette di competenza, senza indugio, per il tramite della Funzione *General Counsel* (GCO), alla FGIP di ACINQUE ogni informazione relativa a fatti che si verifichino nella loro sfera di attività o in quella delle Società Controllate indirette di loro competenza che - secondo il proprio ragionevole apprezzamento - possa qualificarsi quale Specifica Informazione Rilevante e/o Informazione Privilegiata².

Gli amministratori delegati delle Società Controllate indirette comunicano, senza indugio, all'amministratore delegato della Società Controllata diretta di riferimento ogni informazione relativa a fatti che si verifichino nella loro sfera di attività che - secondo il proprio ragionevole apprezzamento - possa qualificarsi quale Specifica Informazione Rilevante e/o Informazione Privilegiata.

5.1.4.3 Comunicazione delle informazioni all'esterno: procedura di elaborazione dei comunicati stampa

Gli obblighi di comunicazione all'esterno di Informazioni Privilegiate devono essere adempiuti tramite la diffusione al pubblico di comunicati stampa, preventivamente approvati dalla FGIP

¹ Le informazioni relative alle Società Controllate possono assumere il carattere di Informazioni Privilegiate qualora la loro diffusione possa avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari emessi da ACINQUE.

² Ai sensi dell'art. 114, comma 2, del TUF «gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal Regolamento (UE) n. 596/2014. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste».

secondo la procedura descritta nei seguenti paragrafi, da redigersi in conformità agli schemi di comunicati contenuti nella sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa.

Qualsiasi Persona Informata che, alla luce delle linee guida di cui al precedente paragrafo 5.1.1, ritenga sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata di cui sia venuta a conoscenza – in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico – comunica senza indugio tale circostanza:

- alla FGIP, per quanto riguarda i componenti degli organi sociali di ACINQUE; o
- al proprio Responsabile di Riferimento, il quale ha il compito di informare il Responsabile della FOCIP di appartenenza affinché la FGIP ne sia informata.

La FGIP valuta, con il supporto della Funzione *General Counsel* (GCO), la rilevanza dei fatti oggetto della comunicazione e stabilisce se:

- a) procedere a effettuare, se necessario previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, in conformità alle disposizioni della presente Procedura; oppure
- b) ritardare, se necessario previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, occorrendo le circostanze e secondo la procedura di cui al successivo paragrafo 5.1.6; oppure
- c) non procedere ad effettuare alcuna comunicazione al pubblico.

Nel caso in cui la FGIP decida di effettuare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, la Funzione *General Counsel* (GCO) e la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo (AFC) - con il supporto della Funzione *Corporate Secretary* (CSC), della Funzione *Investor Relator* e *Compliance 262 (IRC)* e, all'occorrenza, della Funzione *Comunicazione e Relazioni Esterne* (CRE) - curano la predisposizione della bozza del comunicato, in modo da consentire, a ciascuna unità, per le proprie aree di competenza, le valutazioni in ordine al merito, ai contenuti e al rispetto dei criteri di redazione. Nel corso della predisposizione del comunicato, le diverse funzioni coinvolte garantiscono: (i) il coinvolgimento nelle varie fasi della redazione dei vari livelli delle strutture; (ii) la verifica da parte della Funzione *General Counsel* (GCO) della completezza del comunicato ai sensi della normativa applicabile; (iii) la verifica da parte della Funzione Amministrazione Finanza e Controllo (AFC) dei dati di natura patrimoniale, economica o finanziaria eventualmente presenti all'interno del comunicato; (iv) il coinvolgimento dell'Amministratore Delegato e, ove richiesto, del Consiglio di Amministrazione; (v) la diffusione delle informazioni in maniera tempestiva, non selettiva, completa e adeguata, in conformità alla normativa applicabile.

Elaborata la bozza di comunicato, questa viene comunicata per esame alla FGIP e, a seconda dell'oggetto, alle eventuali ulteriori funzioni interessate. Nel caso in cui il comunicato sia relativo ad atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato approva il testo in bozza e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione.

Gli atti e comunicazioni della Società da diffondere al pubblico, che necessitano ai sensi delle disposizioni vigenti della dichiarazione scritta del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, devono essere condivisi con lo stesso³.

Dopo l'approvazione finale da parte della FGIP o, se del caso, da parte del Consiglio di Amministrazione⁴, la Funzione *General Counsel* (GCO) assicura il corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del pubblico, provvedendo - attraverso la Funzione *Corporate Secretary* (CSC) - con le modalità previste dal Regolamento Emittenti e dal Regolamento di Borsa, nonché dalla presente Procedura, alla diffusione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate, come approvati dall'Amministratore Delegato e/o dal Consiglio di Amministrazione. Il comunicato è diffuso al pubblico tramite lo SDIR del quale la Società si avvale ed è contestualmente trasmesso al Meccanismo di stoccaggio autorizzato prescelto dalla Società, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile⁵.

Se l'informativa può influenzare sensibilmente il prezzo degli Strumenti Finanziari, l'Amministratore Delegato, supportato dalla Funzione *General Counsel* (GCO), valuta se diffondere il comunicato a borsa chiusa.

Quando motivi di opportunità suggeriscono di diffondere l'informativa a borsa aperta, il testo del comunicato è inviato con congruo anticipo alla Consob e a Borsa Italiana.

Se l'informativa diviene privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione, la Società non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana.

La Funzione *Comunicazione e Relazioni Esterne* (CRE) assicura la diffusione del comunicato ai media e il suo inserimento sul sito internet di ACINQUE e delle Società Controllate eventualmente coinvolte, in cui dovrà essere chiaramente riportata la data e l'ora della diffusione del comunicato.

Le informazioni regolamentate relative alla Società sono pubblicate sul sito Internet e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione e rimangono disponibili per almeno cinque anni.

5.1.5 Fuga di notizie

Qualora la Società, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunichi un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, ACINQUE ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale Informazione Privilegiata:

- (i) contemporaneamente, in caso di comunicazione intenzionale;
- (ii) tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale.

³ Ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF «Gli atti e le comunicazioni delle società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili».

⁴ Qualora gli eventi connessi a un'Informazione Privilegiata costituiscano oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ACINQUE.

⁵ In caso di malfunzionamento, l'Amministratore Delegato autorizza modalità differenti di diffusione del comunicato stampa in conformità alla normativa applicabile.

Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Con specifico riferimento alla sussistenza, in fase di chiusura o di pre-apertura dei mercati, di notizie di pubblico dominio non diffuse in modo appropriato, l'Amministratore Delegato, con il supporto della specifica funzione aziendale nell'ambito della Funzione *General Counsel (GCO)*, effettua le necessarie valutazioni in merito alla sussistenza dei presupposti per informare il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto ove necessario, e procede a dare informativa al pubblico ove ne ricorrano i presupposti.

Resta fermo quanto previsto al successivo paragrafo 5.1.6 per l'ipotesi in cui, in caso di differimento della comunicazione delle Informazioni Privilegiate ovvero di mancata comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tappe intermedie di un processo prolungato, non sia più garantita la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

5.1.6 Ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate

Ai sensi del Regolamento MAR, ACINQUE può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, nel rispetto della procedura descritta nel presente paragrafo e a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società⁶;
- b) le Informazioni Privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di informazione comunicata da ACINQUE in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate oggetto del ritardo⁷; e

⁶ I legittimi interessi della Società possono includere le situazioni indicate dall'ESMA, in via indicativa e non esaustiva, negli Orientamenti ESMA70-159-4966 in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e, in particolare: (i) il caso in cui la Società stia conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico, anche ove relative a fusioni, acquisizioni, scissioni, scopori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o rami d'azienda, ristrutturazioni o riorganizzazioni; (ii) il caso in cui la sostenibilità finanziaria della Società risulti in serio e imminente pericolo e la comunicazione immediata al pubblico pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative avviate per garantirne il risanamento finanziario; (iii) il caso in cui l'Informazione Privilegiata si ricollegi a decisioni prese o contratti stipulati dall'organo direttivo della Società che necessitano, ai sensi della normativa applicabile o dello statuto, dell'approvazione di altro organo sociale, sempre che la comunicazione immediata al pubblico prima della decisione definitiva possa compromettere la corretta valutazione delle informazioni da parte del pubblico e la decisione definitiva sia assunta quanto prima; (iv) il caso in cui la Società abbia sviluppato un prodotto o un'invenzione e la comunicazione immediata al pubblico possa comprometterne i diritti di proprietà intellettuale; (v) il caso in cui la Società stia pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni rilevanti in un'altra entità e la comunicazione di dette informazioni possa compromettere l'attuazione del piano; e (vi) il caso in cui un'operazione annunciata in precedenza sia soggetta all'approvazione di un'autorità pubblica subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di tali requisiti possa influenzare la capacità della Società di soddisfarli e pregiudicare il successo finale dell'accordo o dell'operazione.

⁷ A titolo esemplificativo, sono da considerarsi "altri tipi di comunicazione": (a) qualsiasi comunicazione o comunicato stampa pubblicato dall'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni, anche attraverso i social media o altri media e sul suo sito Internet; (b) interviste pubbliche di qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente l'emittente/il partecipante al mercato delle quote di emissioni; (c) chiamate pre-chiusura (*pre-close calls*) accessibili al pubblico, *roadshow* e altri eventi pubblici, compresi *webinar* e podcast, organizzati o autorizzati dall'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni e ai quali partecipa qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente l'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni; (d) campagne pubblicitarie e di *marketing* rese pubbliche dall'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni; (e) i documenti regolamentari dell'emittente/del partecipante al mercato delle quote di emissioni che sono accessibili al pubblico; (f) le

c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate.

Ai fini delle valutazioni di cui al presente paragrafo, la FGIP tiene altresì conto degli eventuali atti delegati adottati ai sensi dell'art. 17, paragrafo 12 del Regolamento MAR, ove applicabili.

Come previsto dall'art. 17, paragrafo 4-*bis* del Regolamento MAR, la mancata comunicazione delle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie dei processi prolungati, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento MAR, non è soggetta agli obblighi in materia di ritardo nella pubblicazione dell'informazione di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo.

Resta fermo che, qualora le Informazioni Privilegiate relative a tappe intermedie di un processo prolungato non siano comunicate al pubblico ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento MAR, la Società assicura il monitoraggio della relativa riservatezza e, ove applicabile, l'iscrizione nel Registro *Insider* dei soggetti che vi hanno accesso.

La FGIP, con il supporto delle funzioni aziendali competenti valuta - se necessario previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione - il ricorrere delle condizioni indicate al presente paragrafo per ritardare, sotto la responsabilità di ACINQUE, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate.

La decisione di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è riportata in un documento scritto, redatto con l'ausilio della Funzione *General Counsel* (GCO), della Funzione Amministrazione Finanza e Controllo (AFC) e della relativa funzione competente a seconda dell'oggetto dell'Informazione Privilegiata, che deve essere conservato per almeno cinque anni e che deve riportare le informazioni indicate nell'Allegato B. Nel caso in cui la procedura di ritardo di cui al presente paragrafo dovesse essere attivata, l'Amministratore Delegato comunica tempestivamente la decisione ai soggetti in possesso dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo, affinché questi prestino particolare attenzione nel trattamento della stessa, e il Soggetto Preposto provvede, ove necessario, all'aggiornamento del Registro *Insider*.

La FGIP, tramite la relativa funzione competente, monitora il rispetto delle condizioni di riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata, nonché delle Informazioni Privilegiate relative a tappe intermedie di un processo prolungato non comunicate al pubblico ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento MAR, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:

- a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito aziendale; e
- b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni.

A condizione dell'esistenza di un obbligo di riservatezza, di un rapporto giustificativo e di misure organizzative idonee a segregare l'informazione privilegiata, onde evitarne un'impropria

comunicazioni accessibili al pubblico effettuate nel contesto delle assemblee degli azionisti dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni; (g) qualsiasi altra comunicazione al pubblico da parte di qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente l'emittente/il partecipante al mercato delle quote di emissioni.

circolazione interna ed esterna, è possibile informare in modo selettivo soggetti terzi tra cui possono essere inclusi:

- a) i consulenti e gli altri soggetti coinvolti nell'esame delle materie oggetto di consulenza;
- b) i soggetti con i quali l'emittente ha in corso negoziazioni su operazioni commerciali o finanziarie;
- c) le autorità pubbliche di vigilanza di settore;
- d) le banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- e) le agenzie di *rating*;
- f) le società di gestione dei mercati ove sono quotati gli strumenti finanziari.

Ove tali soggetti abbiano accesso a Informazioni Privilegiate, gli stessi sono inseriti nel Registro Insider.

Quando la comunicazione al pubblico è stata ritardata ai sensi del presente paragrafo, la Società, immediatamente dopo la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, informa la Consob, con le modalità dalla stessa indicate e di seguito riportate, del fatto che la comunicazione è stata ritardata. La documentazione relativa alla decisione di ritardare la comunicazione e alla sussistenza delle condizioni previste dal presente paragrafo è conservata dalla Società ed è trasmessa alla Consob su richiesta della medesima.

La notifica del ritardo inviata alla Consob - redatta dalla Funzione *General Counsel* (GCO) e dalla Funzione Amministrazione Finanza e Controllo (AFC) - deve contenere le informazioni previste dal Regolamento 2016/1055⁸. La notifica alla Consob è indirizzata a consob@pec.consob.it (in caso di indisponibilità della PEC, a protocollo@consob.it), specificando come destinatario "*Divisione Mercati*" e indicando all'inizio dell'oggetto "*MAR Ritardo comunicazione*". Tale notifica alla Consob non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha nel frattempo perso il suo carattere privilegiato.

Nel caso in cui la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia stata ritardata conformemente alla presente Procedura, o qualora le Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato non siano state comunicate al pubblico, ACINQUE comunica il prima possibile al pubblico tali Informazioni Privilegiate qualora la riservatezza delle medesime non sia più garantita. La riservatezza delle Informazioni Privilegiate si considera non più garantita, tra l'altro, quando circoli una voce che si riferisca in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi della presente Procedura, ovvero a Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato che non siano state comunicate al pubblico, purché tale voce sia sufficientemente accurata da indicare che tali informazioni non sono più riservate.

⁸ In particolare: (i) la ragione sociale completa della Società; (ii) l'identità del notificante: nome, cognome e posizione presso la Società; (iii) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali; (iv) l'identificazione dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata: titolo del comunicato diffuso al pubblico, numero di riferimento, ove assegnato dallo SDIR, data e ora della diffusione; (v) data e ora della decisione di ritardare la diffusione della Informazione Privilegiata; (vi) l'identità del soggetto o dell'organo che ha assunto la decisione di ritardare la comunicazione.

5.2 SEZIONE II – REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

5.2.1 Istruzione e gestione del Registro Insider

In conformità al Regolamento MAR, ACINQUE è tenuta a istituire e mantenere regolarmente aggiornato il Registro Insider, ovvero l'elenco delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

Il Registro Insider è composto da sezioni distinte (una per ciascuna Informazione Privilegiata) (le **“Sezioni Principali”**) e da una sezione permanente, in cui sono riportati i dati delle Persone Informate che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (la **“Sezione Permanente”**). È aggiunta una nuova Sezione Principale al Registro ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata. Ciascuna Sezione Principale del Registro riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella Sezione Principale.

ACINQUE ha individuato le seguenti categorie di soggetti che hanno accesso sempre a tutte le Informazioni Privilegiate e che, pertanto, devono essere iscritti nella Sezione Permanente del Registro:

- a) l'Amministratore Delegato, i consiglieri di amministrazione e i sindaci effettivi della Società;
- b) i Primi Riporti individuati dell'Amministratore Delegato della Società;
- c) i soggetti che hanno accesso sempre e a tutte le Informazioni Privilegiate individuati dai Primi Riporti dell'Amministratore Delegato;
- d) la società di revisione incaricata della revisione contabile della Società e delle Società Controllate.

Per i soggetti iscritti nella Sezione Permanente non è necessario riportare i relativi dati anche nelle altre Sezioni Principali del Registro.

Qualora il soggetto da iscrivere sia una società, un'associazione o un altro ente avente un rapporto di collaborazione professionale con la Società⁹, quest'ultima iscrive nella specifica Sezione Principale i dati delle relative persone fisiche che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate. A tal fine, la Funzione *General Counsel* (GCO) predispone idonee clausole contrattuali in relazione ai consulenti individuati come Persone Informate contenenti l'impegno della società, ente o associazione a comunicare alla Società i nominativi delle persone fisiche che prestano i servizi di consulenza e che siano individuate come Persone Informate.

Resta fermo che i soggetti che agiscono in nome o per conto della Società e che abbiano accesso a Informazioni Privilegiate sono tenuti, ove applicabile, a redigere, aggiornare e trasmettere alla

⁹ Esempi di tali società, enti o associazioni sono: (i) consulenti della Società relativamente a operazioni in materia legale, fiscale, economico aziendale; (ii) banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento della Società la cui esistenza è rilevante per la stabilità finanziaria della Società ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali a esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie; (iii) soggetti abilitati che agiscono in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività di *trading* nell'ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione; (iv) società di revisione; (v) soggetti che svolgono la funzione di *sponsor*, *specialist* o *nomad* quando la loro attività richiede l'accesso a informazioni privilegiate.

competente Autorità, su richiesta, il proprio elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento MAR.

Sono altresì iscritti nella Sezione Principale relativa a una specifica Informazione Privilegiata anche le persone che hanno un rapporto di collaborazione professionale con una società che esercita il controllo su ACINQUE e che siano in possesso di tale specifica Informazione Privilegiata.

5.2.1.1 Informazioni contenute nel Registro Insider

Il Registro include almeno le informazioni richieste dall'art. 18 del Regolamento MAR e dal Regolamento 2022/1210, tra cui:

- a) l'identità di tutte le persone aventi accesso alle Informazioni Privilegiate nonché i loro recapiti personali e professionali;
- b) la funzione e il motivo per cui tali persone hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata;
- c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata; e
- d) la data e l'ora in cui tali persone hanno cessato di avere accesso all'Informazione Privilegiata.

Il Registro è tenuto e aggiornato secondo il modello di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura.

5.2.1.2 Modalità di tenuta del Registro Insider

Il Registro Insider è tenuto su supporto informatico, tale da garantire in ogni momento: (i) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso al Registro sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso ACINQUE, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione; (ii) l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro; e (iii) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.

È cura dell'Amministratore Delegato della Società e del Management per le aree di rispettiva competenza, individuare i nominativi delle Persone Informate da iscrivere nel Registro e comunicare tali nominativi alla Funzione *General Counsel* (GCO) e al Soggetto Preposto.

La Funzione *General Counsel* (GCO) si occupa della gestione del Registro e individua il Soggetto Preposto quale responsabile della gestione e dell'aggiornamento del Registro. La Funzione *General Counsel* (GCO) supporta il Soggetto Preposto, una volta effettuata la registrazione o la cancellazione del nominativo, nel processo informativo verso le Persone Informate. Per rendere più efficace l'aggiornamento del Registro, la Funzione *People&Culture* (PXC) è tenuta a segnalare alla Funzione *General Counsel* (GCO) e al Soggetto Preposto ogni variazione organizzativa relativa ai dipendenti della Società.

Il Soggetto Preposto, sotto la supervisione della Funzione *General Counsel* (GCO), provvede all'iscrizione, all'aggiornamento e alla cancellazione dei nominativi delle Persone Informate nella Sezione Permanente del Registro.

L'Amministratore Delegato, tramite i Primi Riporti, a seconda della competenza, comunica al Soggetto Preposto l'apertura di una Sezione Principale del Registro in relazione a ciascuna Informazione Privilegiata.

Come anticipato, l'Amministratore Delegato tramite i Primi Riporti, i quali possono avvalersi dei propri collaboratori, comunica alla Funzione *General Counsel* (GCO) e al Soggetto Preposto i nominativi delle Persone Informate da iscrivere in ciascuna Sezione del Registro in relazione a una determinata Informazione Privilegiata.

Il Soggetto Preposto provvede senza indugio a iscrivere le Persone Informate nel Registro e, con il supporto della Funzione *General Counsel* (GCO), a informare tempestivamente dette Persone Informate della loro iscrizione nel Registro e degli aggiornamenti che le riguardano; in particolare, il Soggetto Preposto invia al soggetto interessato la comunicazione (Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 5 alla presente Procedura) dell'iscrizione nel Registro, della cancellazione e degli aggiornamenti delle informazioni in esso contenute, oltre a copia della presente Procedura. Il Soggetto Preposto comunica inoltre gli obblighi che derivano dall'avere accesso a Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti o nei casi di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

Ogni qualvolta la Procedura sia stata modificata e/o integrata in relazione ai contenuti afferenti agli obblighi e/o le competenze delle Persone Informate, il Soggetto Preposto provvederà a trasmettere copia della Procedura, come integrata e/o modificata.

Le Persone Informate che abbiano ricevuto copia della presente Procedura saranno tenute a compilare, sottoscrivere e restituire al Soggetto Preposto, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna, la comunicazione riportata nell'Allegato 2 (Persona Informata) o nell'Allegato 6 (se la Persona Informata è anche Soggetto Rilevante), con la quale diano atto:

- (i) dell'avvenuta iscrizione nel Registro;
- (ii) degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione nel Registro; e
- (iii) delle sanzioni applicabili in caso di abuso delle Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle Informazioni Privilegiate. Resta, tuttavia, inteso che le disposizioni di cui alla presente Procedura sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della comunicazione di cui all'Allegato 2 o all'Allegato 6.

Il Soggetto Preposto provvede affinché tutte le persone iscritte nel Registro provvedano a trasmettere, per iscritto, la comunicazione sopra indicata.

Ciascuna delle Persone Informate, mediante la compilazione e sottoscrizione della comunicazione di cui all'Allegato 2 o all'Allegato 6, prende atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali resasi necessaria ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile e dalla presente Procedura.

5.2.1.3 Aggiornamento e conservazione dei dati contenuti nel Registro Insider

Il Soggetto Preposto assicura, sulla base delle informazioni ricevute, il costante aggiornamento dei dati contenuti nel Registro Insider.

Il Soggetto Preposto provvede tempestivamente all'aggiornamento dei dati contenuti nel Registro Insider, indicando la data dell'aggiornamento, quando:

- a) interviene una variazione del motivo per cui la Persona Informata è iscritta nel Registro;
- b) una nuova Persona Informata deve essere iscritta nel Registro;

- c) una Persona Informata iscritta nel Registro non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

Le competenti funzioni aziendali comunicano per iscritto e senza indugio al Soggetto Preposto le informazioni riguardanti consulenti o dipendenti della Società che siano suscettibili di iscrizione nel Registro.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che lo ha reso necessario.

Il Soggetto Preposto assicura la conservazione dei dati contenuti nel Registro Insider per un periodo di almeno 5 (cinque) anni successivi alla sua elaborazione o a ogni aggiornamento.

5.2.2 Sondaggi di mercato

Con decisione assunta dalla FGIP (o, se del caso, dal Consiglio di Amministrazione), la Società potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscono in suo nome o per suo conto, Sondaggi di Mercato, nell'ambito dei quali potrà legittimamente comunicare in via confidenziale le Informazioni Privilegiate, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 11 del Regolamento MAR e dalle relative disposizioni di attuazione (tra cui, in particolare, il Regolamento 2016/960 e il Regolamento 2016/959), nonché da tutte le eventuali ulteriori disposizioni normative di volta in volta in vigore in materia.

I Sondaggi di Mercato consistono nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'eventuale annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o a più potenziali investitori¹⁰.

Ferma la necessità di una valutazione caso per caso, i Sondaggi di Mercato possono riguardare, ad esempio, le seguenti operazioni: (i) aumenti di capitale della Società, con o senza diritto d'opzione; (ii) emissioni obbligazionarie; (iii) la vendita sul mercato o ai blocchi di azioni proprie al di fuori di prassi ammesse; (iv) offerte pubbliche di acquisto o scambio promosse dalla Società o fusioni che riguardino la Società a condizione che:

- (a) le informazioni siano necessarie per consentire ai titolari degli Strumenti Finanziari interessati dalla potenziale operazione di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro Strumenti Finanziari;
- (b) la volontà dei titolari dei suddetti Strumenti Finanziari di offrire gli stessi sia ragionevolmente necessaria per la decisione di promuovere l'offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero la fusione.

La Funzione *Investor Relator e Compliance 262 (IRC)* di concerto con la Funzione *General Counsel (GCO)* curano che la Società effettui Sondaggi di Mercato nel rispetto delle previsioni di legge vigenti in materia.

¹⁰ Cfr. Orientamenti ESMA/2016/1477, "Orientamenti relativi al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) — Persone che ricevono i sondaggi di mercato", emanati ai sensi dell'art. 11, paragrafo 11 del Regolamento MAR e recepiti da Consob con Comunicazione n. 0110351 del 14 dicembre 2016, relativi ai fattori, alle misure e alle registrazioni che le persone che ricevono sondaggi di mercato devono prendere in considerazione e adottare.

5.3 SEZIONE III – DISCIPLINA DELL'*INTERNAL DEALING*

5.3.1 Ambito di applicazione

La disciplina dell'*Internal Dealing* - ossia della trasparenza sulle operazioni aventi a oggetto Azioni o titoli di credito emessi da società quotate, nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (gli "**Altri Strumenti Finanziari**") compiute dai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) nonché dalle persone ai medesimi strettamente legate (le "**Persone Strettamente Legate**") - è contenuta nell'articolo 19 del Regolamento MAR, nelle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento 2016/522 e nel Regolamento 2016/523, nonché nell'articolo 152-*quinquies.1* del Regolamento Emittenti.

Con riferimento ai Soggetti Rilevanti che siano anche Persone Informate le disposizioni contenute nella presente Sezione III devono intendersi applicabili cumulativamente alle disposizioni in materia di "*Trattamento delle Informazioni Privilegiate*" contenute nel paragrafo 5.1, Sezione I della presente Procedura.

5.3.1.1 Individuazione dei soggetti tenuti alla comunicazione

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono tenuti a comunicare alla Consob e alla Società le Operazioni Rilevanti (come definite al successivo paragrafo 5.3.1.2) secondo i termini di cui al successivo paragrafo 5.3.2.

Sono "**Soggetti Rilevanti**":

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci Effettivi della Società;
- b) i dirigenti della Società come di volta in volta individuati dall'Amministratore Delegato della Società che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a) che precede, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.

I nominativi dei dirigenti della Società qualificati dall'Amministratore Delegato quali Soggetti Rilevanti ai sensi della presente Procedura, nonché ogni successiva modifica conseguente a modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con i dirigenti già identificati, vengono comunicati da parte dell'Amministratore Delegato al Soggetto Preposto affinché lo stesso provveda a porre in essere le attività di cui al successivo paragrafo 5.3.4..

Sono "**Persone Strettamente Legate**" ai Soggetti Rilevanti:

- (a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, i figli maggiorenni a carico ai sensi del diritto nazionale, e, se conviventi da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante, i parenti dei Soggetti Rilevanti (collettivamente, i "**Familiari Rilevanti**");
- (b) le persone giuridiche, le *partnership* e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o uno dei Familiari Rilevanti sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (c) le persone giuridiche, le *partnership* e i *trust* controllati direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti;

- (d) le persone giuridiche, le *partnership* e i *trust* i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti;
- (e) le persone giuridiche, le *partnership* e i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti.

I nominativi delle Persone Strettamente Legate vengono comunicati da ciascun Soggetto Rilevante alla Società nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 5.3.3 della presente Procedura e degli obblighi ivi indicati.

5.3.1.2 Individuazione delle operazioni soggette ad obbligo di notifica

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono notificare alla Società e alla Consob, nei termini e con le modalità di cui ai successivi paragrafi 5.3.2 e 5.3.3, le operazioni aventi ad oggetto le Azioni o gli Altri Strumenti Finanziari dai medesimi effettuate, direttamente ovvero per il tramite di persone interposte, fiduciari o società controllate (le “**Operazioni Rilevanti**”).

A fini esemplificativi, l’art. 19, paragrafo 7 del Regolamento MAR e l’art. 10 del Regolamento 2016/522 individuano, tra l’altro, le tipologie di Operazioni Rilevanti indicate nella seguente tabella:

ESEMPLIFICAZIONI DI OPERAZIONI RILEVANTI
L'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio.
L'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione.
L'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti.
Le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti.
L'adesione a un contratto per differenza relativo a uno Strumento Finanziario della Società.
L'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni <i>put</i> e opzioni <i>call</i> , e di <i>warrant</i> .
La sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito della Società.
Le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i <i>credit default swap</i> .
Le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni.

ESEMPLIFICAZIONI DI OPERAZIONI RILEVANTI
La conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni.
Le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute.
Le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati.
Le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ¹¹ .
Le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante ¹² .
Le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante ¹³ .
L'assunzione o la concessione in prestito o in garanzia di azioni o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
La costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante ¹⁴ .
Operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante ¹⁵ .

¹¹ Si segnala tuttavia che l'obbligo di notifica non sussiste nei casi previsti dall'art. 19, paragrafo 1-bis, lett. a) e c), del Regolamento MAR, tra cui quando l'esposizione dell'organismo di investimento collettivo alle azioni o agli strumenti di debito della Società, ovvero ai relativi strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati, non superi il 20% degli attivi dell'organismo medesimo, ferma la necessità per il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata di compiere ogni ragionevole sforzo per avvalersi delle informazioni disponibili sulla composizione degli investimenti dell'organismo.

¹² Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento MAR, l'obbligo di notifica relativo a tale fattispecie non sussiste se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, con esclusione della possibilità che lo stesso riceva, direttamente o indirettamente, istruzioni o suggerimenti di alcun genere dagli investitori in merito alla composizione del portafoglio.

¹³ Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, paragrafo 1-bis, lett. b) e c), del Regolamento MAR, ove l'operazione riguardi strumenti finanziari che forniscono esposizione a un portafoglio di attivi, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

¹⁴ Ai fini dell'art. 19, paragrafo 7, lett. a), del Regolamento MAR, non è necessario notificare la costituzione in pegno di Azioni o Altri Strumenti Finanziari, o altra garanzia analoga, effettuata in connessione con il deposito delle Azioni o degli Altri Strumenti Finanziari in un conto a custodia, salvo che — e fintanto che — tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia finalizzata all'ottenimento di una specifica facilitazione creditizia. Nel caso di cessione in garanzia le cui modalità prevedano una variazione del valore, tale circostanza deve essere indicata nella notifica, unitamente al valore alla data della costituzione in pegno, ai fini della relativa comunicazione al pubblico.

¹⁵ Ai fini dell'art. 19, paragrafo 7, lett. b), del Regolamento MAR, sono soggette all'obbligo di notifica anche le operazioni effettuate da soggetti che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, ovvero da qualunque altro soggetto, per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando tali operazioni siano effettuate nell'ambito di un mandato

ESEMPLIFICAZIONI DI OPERAZIONI RILEVANTI

Operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Non sono soggette all'obbligo di notifica le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo (somma dei prezzi corrisposti e incassati) calcolato senza compensazione con riferimento a ciascun Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Legata, non raggiunga Euro 20.000 (ventimila) in un anno civile (o la diversa soglia prevista dalla disciplina nazionale applicabile), tenendo conto, al fine del calcolo di tale soglia di rilevanza, di tutte le operazioni relative alle Azioni e agli Altri Strumenti Finanziari, effettuate dal medesimo soggetto, direttamente ovvero per suo conto¹⁶. Successivamente al raggiungimento di tale soglia di rilevanza, sono oggetto di comunicazione tutte le altre Operazioni Rilevanti effettuate dal medesimo soggetto nel medesimo anno civile.

5.3.2 Obblighi di notifica e comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono tenuti a notificare alla Consob e alla Società le seguenti informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione dell'emittente;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'Operazione Rilevante o delle Operazioni Rilevanti (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui all'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento MAR;
- f) la data e il luogo dell'Operazione Rilevante o delle Operazioni Rilevanti; nonché

discrezionale. Non sono tuttavia soggette all'obbligo di notifica le operazioni eseguite, su Azioni, strumenti di debito dell'emittente o Altri Strumenti Finanziari ad essi collegati, dai gestori di un organismo di investimento collettivo nel quale il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata abbia investito, qualora il gestore agisca in piena discrezionalità, con esclusione della possibilità che lo stesso riceva, direttamente o indirettamente, istruzioni o suggerimenti di alcun genere dagli investitori in merito alla composizione del portafoglio.

¹⁶ Ai fini del calcolo della soglia che determina l'obbligo di notifica, ciascun Soggetto Rilevante e ciascuna Persona Strettamente Legata aggrega esclusivamente le proprie operazioni effettuate nell'anno civile, senza compensazione. Le operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e da Persone Strettamente Legate non devono essere aggregate tra loro. Cfr. ESMA, Q&A on MAR, ESMA70-145-111, Q&A 7.3, "Threshold calculation".

g) il prezzo e il volume dell'Operazione Rilevante o delle Operazioni Rilevanti.

Le notifiche delle Operazioni Rilevanti alla Società e alla Consob, nonché la relativa comunicazione al pubblico, sono effettuate mediante mezzi elettronici utilizzando il modello di notifica di cui al Regolamento 2016/523 accluso *sub* Allegato 9 alla presente Procedura disponibile sul sito internet della Società (www.gruppoacinque.it, sezione "Governance" – "Documenti Societari" – "Market Abuse").

La notifica da parte del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Legata va effettuata tempestivamente e, comunque, **non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data dell'Operazione Rilevante**.

L'obbligo di notifica è assolto dal Soggetto Rilevante o dalla Persona Strettamente Legata:

a) alla Consob: mediante l'invio diretto della comunicazione di cui all'Allegato 9 compilata in tutte le sue parti, per posta elettronica certificata ("PEC") all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing", o con le altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione, in conformità alla normativa di volta in volta vigente;

b) alla Società: facendo pervenire la comunicazione di cui all'Allegato 9 compilata in tutte le sue parti, al Soggetto Preposto tramite e-mail da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acinque.it con obbligo di verificare l'avvenuta ricezione, ovvero ad altro indirizzo di posta elettronica comunicato dal Soggetto Preposto, avendo cura di conservare la ricevuta di corretta avvenuta trasmissione, oppure consegnando *brevi manu* la comunicazione direttamente al Soggetto Preposto (che ne rilascerà ricevuta) presso la sede legale della Società.

La Società provvede poi a pubblicare le informazioni ricevute mediante utilizzo dello SDIR entro la **fine del secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione** e le trasmette contestualmente al Meccanismo di stoccaggio.

Le comunicazioni saranno pubblicate sul sito internet della Società (www.gruppoacinque.it) nell'apposita sezione "Governance – Market Abuse – Internal Dealing".

5.3.3 Presa visione e accettazione della Procedura da parte dei Soggetti Rilevanti

L'avvenuta identificazione quale Soggetto Rilevante e la presente Procedura, nonché gli obblighi di legge in materia di *Internal Dealing*, sono portati a conoscenza dei Soggetti Rilevanti a cura del Soggetto Preposto mediante comunicazione scritta, conforme all'Allegato 7.

All'atto di accettazione della presente Procedura, trasmessa in conformità ai precedenti paragrafi, i Soggetti Rilevanti

- (i) sottoscrivono una dichiarazione di presa visione e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 6, attestante altresì l'impegno a rendere nota alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti, e a far sì – ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile – che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente a tali obblighi;

- (ii) comunicano alla Società i nominativi delle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi riconducibili e si impegnano ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi variazione che intervenga nel perimetro delle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi riconducibili; e
- (iii) notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate, sulla base del modello di cui all'Allegato 8, gli obblighi di notifica delle Operazioni Rilevanti alle stesse spettanti, conservando copia della relativa lettera di informativa e trasmettendone altresì copia alla Società. Resta inteso che le disposizioni di cui alla presente Procedura sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione.

Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del suddetto paragrafo, il Soggetto Preposto predispone, e aggiorna costantemente un elenco di tutti i Soggetti Rilevanti e delle rispettive Persone Strettamente Legate, come indicato al successivo paragrafo 5.3.4.

Ciascun Soggetto Rilevante e ciascuna Persona Strettamente Legata, mediante specifica sottoscrizione, come prevista nella dichiarazione di cui all'Allegato 6 e all'Allegato 8, prende atto, ai sensi della normativa applicabile, che la Società tratterà i dati richiesti in applicazione della presente Procedura, ai soli fini (i) delle comunicazioni a Consob e al pubblico, nonché, ove applicabile, a Borsa Italiana come richieste dalla normativa di legge e regolamentare applicabile; e (ii) dell'inserimento, anche per sintesi, nei documenti della Società, in applicazione delle vigenti normative di legge e regolamentari.

5.3.4 Attività del Soggetto Preposto

Il Soggetto Preposto avrà il compito di ricevere, gestire e diffondere al pubblico le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti, nonché della tenuta dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate. In particolare, il Soggetto Preposto provvede a:

- a) diffondere al pubblico, tramite SDIR, le comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti notificate alla Società dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate, nei termini stabiliti dalla presente Procedura e provvede a metterle a disposizione nell'apposita sezione del sito internet della Società;
- b) conservare in apposito archivio le comunicazioni ricevute sulle Operazioni Rilevanti e di quelle diffuse al pubblico;
- c) redigere e aggiornare, tenendo conto anche delle informazioni fornite dall'Amministratore Delegato della Società ai sensi del precedente paragrafo 5.3.1.1 e delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti, l'elenco nominativo (i) dei Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto ed aderito alla Procedura, conservando copia delle relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione; e (ii) delle Persone Strettamente Legate a cui i Soggetti Rilevanti hanno notificato gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti a essi spettanti, conservando copia della relativa lettera di informativa trasmessa da ciascun Soggetto Rilevante alle Persone Strettamente Legate a esso riconducibili;
- d) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana a cui, a norma della presente Procedura e sulla base della normativa di volta in volta applicabile, la Società sia chiamata.

Il Soggetto Preposto è tenuto a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi della presente Sezione III della Procedura, fino alla loro diffusione al pubblico.

5.3.5 *Black-Out Period*

5.3.5.1 Periodi di divieto di compiere Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti non possono effettuare Operazioni Rilevanti per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle Azioni e/o agli Altri Strumenti Finanziari nel periodo di **30 giorni di calendario antecedente** all'annuncio da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale e in ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia obbligatoria ai sensi della normativa applicabile o delle regole della sede di negoziazione nella quale le Azioni sono ammesse alla negoziazione (di seguito, ciascuno un "**Black Out Period**"). A fini di maggior chiarezza, si segnala che il *dies a quo* per il computo del termine a ritroso di 30 giorni - e cioè la data di annuncio dei dati finanziari - rappresenta il trentesimo giorno di *Black Out Period*. In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari, il *Black Out Period* si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non anche alla data di pubblicazione dei successivi dati definitivi.

Fermi restando i divieti di abuso di Informazioni Privilegiate, di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato, un Soggetto Rilevante può essere autorizzato da ACINQUE a negoziare o compiere un'Operazione Rilevante per conto proprio o per conto di terzi durante un *Black Out Period* a condizione che siano rispettate le procedure indicate nell'Allegato 10 e ricorrano le seguenti condizioni:

- (a) si sia in presenza di una delle seguenti circostanze:
 - i. in base ad una valutazione caso per caso, sussistono condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni o di Altri Strumenti Finanziari; oppure
 - ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione, in caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, a un programma di risparmio o ad altri piani per i dipendenti aventi ad oggetto Altri Strumenti Finanziari, ovvero aventi ad oggetto la costituzione di garanzie o l'acquisizione di diritti su Azioni o Altri Strumenti Finanziari, o ancora in caso di operazioni nelle quali l'interesse del beneficiario sullo Strumento Finanziario in questione non sia soggetto a variazione;
- (b) il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l'Operazione Rilevante non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Black Out Period*.

Fermi restando i divieti di abuso di Informazioni Privilegiate, di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato, ACINQUE consente a un Soggetto Rilevante di negoziare o compiere un'Operazione Rilevante, per conto proprio o per conto di terzi, durante un *Black Out Period*, in caso di operazioni o attività di negoziazione che: (i) non riguardano decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Rilevante, (ii) derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, oppure (iii) sono basate su condizioni prestabilite, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati.

I *Black Out Period* in relazione a ciascun esercizio vengono comunicati tempestivamente ai Soggetti Rilevanti dal Soggetto Preposto in occasione sia della diffusione al mercato del Calendario Finanziario della Società, sia in caso di eventuali successive variazioni dello stesso.

Resta inteso che le disposizioni del presente paragrafo 5.3.5.1 non trovano applicazione rispetto all'operatività sulle Azioni svolta dagli amministratori per conto della Società e sulla base di una specifica delibera assembleare che autorizzi tale operatività in conformità alla normativa applicabile.